

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 89/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma 9 gennaio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dott. Alessandro Luciano, Avv. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL F.C. TURRIS 1944 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FAMIANO PIETRO SEGUIDO GARA ANGRI 1927/TURRIS 1944 DEL 15.12.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 17.12.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Turris 1944 A.S.D. di Torre del Greco (Napoli).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELLA VALLE D’AOSTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI -SQUALIFICA PER 5 GIORNATE ALLENATORE SIG. BENEDETTI GIORGIO; - AMMENDA CON DIFFIDA DI €3.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTAGLI SEGUIDO GARA SARZANESE/VALLE D’AOSTA DEL 30.11.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 3.12.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Valle D’Aosta Calcio s.r.l. di Aosta. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 3) **RICORSO DELL’A.C. VOGHERA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’AMMENDA DI €2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, ED OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE; - DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MUSSI ANDREA; - DELLE SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALL’ALLENATORE VERDELLI CORRADO; SEGUIDO GARA VOGHERA/S.V. TURATE DEL 20.12.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 24.12.2008)

La C.G.F. separati preliminarmente i motivi di ricorso, come sopra proposto dall'A.C. Voghera Calcio s.r.l. di Voghera (Pavia), in tre distinti appelli così decide:

- a) nella parte relativa alla sanzione comminata alla Società accoglie parzialmente i motivi annullando la decisione in relazione alla disputa di una gara a porte chiuse, conferma la sanzione dell'ammenda ed applica la diffida;
- b) nella parte relativa alla squalifica inflitta al calciatore Mussi Andrea rigetta i motivi e ridetermina in tre gare la sanzione;
- c) nella parte relativa alla squalifica inflitta all'allenatore Verdelli Corrado rigetta i motivi.

Dispone restituirsi la tassa reclamo relativa all'appello di cui alla lett. a) ed incamerarsi quelle relative agli appelli b) e c).

**4) RICORSO DEL PRO BELVEDERE VERCELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE ALL'ALLENATORE MANGO SALVATORE SEGUITO GARA PRO BELVEDERE VERCELLI/CARATESE DEL 30.12.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 76 del 31.12.2008)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Pro Belvedere Vercelli di Vercelli riduce a due gare effettive la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Mango Salvatore.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO DEL PORDENONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE TRINCHIERI MARTIN CRISTIAN SEGUITO GARA PORDENONE CALCIO/JESOLO DEL 21.12.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 24.12.2008)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Pordenone Calcio di Pordenone riduce a tre gare effettive la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Trinchieri Martin Cristian.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO DAL SAVONA 1907 FBC AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE TROIANO ALESSANDRO SEGUITO GARA LAVAGNESE/SAVONA DEL 22.12.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 24.12.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Savona 1907 FBC di Savona.  
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Maurizio Greco

-----

**Publicato in Roma il 9 gennaio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete